

Disposizione tecnica di funzionamento n. 13 rev. 01 MPE

(ai sensi dell'articolo 4 del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, approvato con decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003 e ss.mm.ii)

Titolo	Riapertura della seduta del MGP
Riferimenti normativi	Articolo 35, commi 35.3 e 35.4, del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico

Publicata in data xx

1. Premessa

L'articolo 35, comma 35.3, della Disciplina prevede che il GME, successivamente alla chiusura della seduta di una sessione del MGP, si riserva la facoltà di riaprire la seduta del MGP stesso in caso di *Decoupling* o in altri casi individuati nelle DTF.

L'articolo 35, comma 35.4, della Disciplina prevede che il GME rende noto agli operatori la riapertura della seduta secondo le modalità definite nelle DTF.

2. Riapertura della seduta del MGP

Successivamente alla chiusura della seduta del MGP, il GME riapre la seduta stessa solo qualora si verifichi una situazione di *Decoupling* che non consenta l'allocazione implicita della capacità interfrontaliera su una delle frontiere italiane sulle quali è attivo il *market coupling* e i gestori di rete responsabili di tali frontiere attivino le procedure per allocare attraverso altre modalità (ad esempio *shadow auctions*) la relativa capacità. In questo caso il GME riapre la seduta del MGP per consentire agli operatori di modificare e/o ritirare le offerte già presentate, ovvero di presentare nuove offerte.

3. Comunicazione agli operatori della riapertura della seduta del MGP

Nel caso in cui il GME riapra la seduta di mercato, ai sensi del precedente paragrafo 2, il GME ne dà informativa agli operatori, indicando il nuovo termine della seduta del MGP, tramite pubblicazione di un avviso sul SIME¹.

¹ SIME: Sistema informatico del Mercato Elettrico. È il sistema mediante il quale il GME raccoglie le offerte di acquisto e di vendita, definisce gli esiti del mercato e rende disponibili le informazioni preliminari e gli esiti.